



San Marino, 17 marzo 2015/1714 d.f.R.  
**Prot. n. 32450/2015**  
**UT/7**  
**Lettera circolare**

**A tutti i contribuenti interessati**  
**Agli Istituti bancari e finanziari**

Oggetto: **Art. 6 Decreto Delegato 2014 n. 213, recante disposizioni applicative per la rideterminazione dei valori d'acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari.**

Si porta a conoscenza di tutti i **contribuenti interessati (persone fisiche, residenti e non)** che hanno percepito o potrebbero percepire redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 41 della Legge n. 166/2013 - redditi imponibili, indipendentemente dal periodo di possesso, dall'01/01/2014 ai sensi della normativa innanzi citata - che **entro il 31 marzo 2015 scade il termine per il pagamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta generale sul reddito** sulle rideterminazioni dei valori d'acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari detenuti.

**Si evidenzia che la predetta rideterminazione è una facoltà del contribuente, di cui può avvalersi per "rivalutare" ossia "aggiornare" al 31/12/2013 il valore degli strumenti finanziari in trattazione posseduti alla data 1/01/2014, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito del 4%, ai fini della determinazione delle relative plusvalenze o minusvalenze in caso di cessione dei predetti strumenti.**

**Anche i soggetti/persone fisiche non residenti, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5 della Legge n. 166/2013, possono avvalersi di tale facoltà limitatamente per i redditi imponibili in San Marino, ossia titoli domestici o partecipazioni, quote o azioni detenute in società ed enti sammarinesi, salvo l'ulteriore applicazione delle norme convenzionali.**

Il provvedimento riguarda le azioni e ogni altra partecipazione al capitale di società ed enti assimilati, nonché i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, e gli strumenti finanziari di cui all'allegato 2 della Legge n. 165/2005 e successive modifiche ed integrazioni.



Si precisa che rientrano nel provvedimento gli strumenti finanziari e partecipazioni innanzi citati posseduti dal contribuente alla data del 1 gennaio 2014, anche se ceduti successivamente, ma comunque ceduti entro e non oltre il 31/03/2015.

**L'imposta sostitutiva, qualora il contribuente si avvalga di tale facoltà, deve essere pagata, previa auto-liquidazione da parte del soggetto obbligato, entro il 31/03/2015 utilizzando gli appositi cedolini riportanti il seguente codice causale:**

**Ente 080: Eccellentissima Camera**

**Causale 816: Imposta sostitutiva art. 6 D.D. n. 213/2014 .**

**Area 001: Imposta Generale sui Redditi, indicando come mese di riferimento marzo 2015.**

Se gli strumenti finanziari in trattazione, o le partecipazioni/quote/azioni sono detenute per il tramite di intermediari finanziari sammarinesi, l'imposta deve essere versata dai predetti intermediari in qualità di sostituto d'imposta, previa messa a disposizione da parte del soggetto obbligato delle relative somme; in tutti gli altri casi deve essere versata dal contribuente medesimo.

Con riferimento all'imposta sostitutiva in trattazione, gli intermediari finanziari che effettuano il versamento in qualità di sostituto d'imposta per conto del contribuente, non possono avvalersi della facoltà di compensazione con gli eventuali crediti d'imposta, compresi quelli derivanti dai provvedimenti normativi sulla tutela del risparmio .

Il contribuente che intende avvalersi di tale facoltà di rivalutazione, deve versare l'imposta sostitutiva del 4% sulla variazione intervenuta tra il costo storico d'acquisto e il valore al 31/12/2013, quest'ultimo rideterminato come segue:

a) per le azioni, partecipazioni, quote, gli strumenti finanziari o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati posseduti alla data dell'1/01/2014: il contribuente può assumere il valore - alla data del 31/12/2013 - della frazione del patrimonio netto della società od ente, determinato sulla base dell'ultimo bilancio approvato anteriormente al 31/12/2013 ossia **del bilancio 2012.**

In alternativa il contribuente, in luogo della frazione del patrimonio netto della società o ente, può rideterminare il valore di mercato alla data del 31/12/2013 sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili; si ricorda che il valore peritato deve riferirsi all'intero patrimonio sociale e deve rappresentare il valore di mercato alla data del 31/12/2013 ;



b) per le azioni, partecipazioni, quote, gli strumenti finanziari o i diritti negoziati nei mercati regolamentati posseduti alla data dell'1/01/2014: il contribuente può assumere l'ultimo prezzo di mercato disponibile del 2013 rilevato nel medesimo mercato.

Si precisa che per costo storico o valore d'acquisto sopra richiamato si deve intendere il costo storico aumentato dei versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale e la rinuncia dei crediti da parte dei soci al netto di eventuali somme o beni ricevuti a titolo di ripartizione di riserve di capitali.

Qualora il costo storico o valore d'acquisto originario non sia certo, determinabile o ricostruibile con precisione e certezza (e quindi il costo non sia poi documentabile all'Amministrazione Finanziaria) o addirittura sia assente (es. successioni, donazioni ecc.), il contribuente che intende avvalersi della facoltà della rivalutazione deve versare l'imposta sostitutiva del 4% sull'intero valore rivalutato.

Di seguito alcuni esempi:

azione quotata in borsa posseduta dal contribuente all'1/01/2014 :  
valore d'acquisto originario:100,  
rivalutazione al 31/12/2013:120, valore dato dall'ultimo prezzo disponibile al 31/12/2013 sul mercato di riferimento,  
maggiore valore:  $120-100=20$  sul quale si applica l'aliquota d'imposta sostitutiva del 4%,  
imposta da versare:  $20 \times 4\% = 0,8$ ;

quota/partecipazione al capitale sociale di ente o società non quotata:  
valore d'acquisto o costo storico quota:100,  
valore rivalutato al 31/12/2013:150 (si ricorda che la quota può essere rivalutata o sulla base di una perizia giurata di stima del valore di mercato al 31/12/2013 o prendendo la corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dal bilancio approvato relativo all'esercizio 2012),  
maggiore valore:  $150-100= 50$ , sul quale si applica l'aliquota d'imposta del 4%.

partecipazione capitale sociale ente società non quotata :  
valore iniziale d'acquisto:non certo, non è stato possibile ricostruirlo o addirittura assente (es. successione o altri motivi),  
valore rivalutato al 31/12/2013:150 (determinato scegliendo uno dei due metodi di rivalutazione previsti sopra indicati);  
se il contribuente intende avvalersi della facoltà di rivalutazione pagherà in questo caso il 4% sull'intero valore al 31/12/2013 ossia il 4% su 150.



La norma ha altresì previsto che **per le azioni, quote partecipazioni, gli strumenti finanziari o i diritti, già posseduti alla data del 31/12/2008**, ai fini della **rideterminazione del loro valore "aggiornato" al 31/12/2013 e quindi della determinazione della variazione di valore intervenuta**, al posto del costo storico o valore d'acquisto, può essere preso in considerazione :

1) per le azioni, partecipazioni, quote detenute, strumenti finanziari o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati : il contribuente può assumere il valore - alla data del 31/12/2008 - della frazione del patrimonio netto della società od ente, determinato sulla base dell'ultimo bilancio approvato anteriormente al 31/12/2008 **ossia del bilancio 2007**;

2) per le azioni, partecipazioni, quote, strumenti finanziari o i diritti negoziati nei mercati regolamentati il contribuente può assumere l'ultimo prezzo disponibile del 2008 rilevato nel medesimo mercato regolamentato.

Con riferimento a quanto esposto sub 1) e 2) si evidenzia che qualora il contribuente non procede alla rivalutazione in trattazione, non potrà in futuro prendere in considerazione tali valori ai fini della determinazione delle plusvalenze in caso di cessione, ma dovrà risalire al costo storico o d'acquisto.

Di seguito alcuni esempi :

azione quotata posseduta dal contribuente alla data del 31/12/2008:

costo storico = 100,

l'ultimo prezzo disponibile di mercato al 31/12/2008 :150,

ultimo prezzo disponibile di mercato al 31/12/2013:200,

rivalutazione: anziché considerare il costo storico di 100, prendo in considerazione 150;  
 $200 - 150 = 50$  è la variazione di valore intervenuta sulla quale applico il 4%;

azione quotata posseduta dal contribuente alla data del 31/12/2008:

costo storico o valore di acquisto =180,

l'ultimo prezzo disponibile di mercato al 31/12/2008:150,

ultimo prezzo disponibile di mercato al 31/12/2013: 200,

rivalutazione: in questo caso è conveniente per il contribuente prendere in considerazione il costo storico di 180 ( perchè maggiore del prezzo di mercato al 31/12/2008),  
 $200 - 180 = 20$  è la variazione di valore che considero e sulla quale applico l'imposta sostitutiva del 4%;

quota o partecipazione di società o ente non quotato posseduta dal contribuente alla data del 31/12/2008:

costo storico o valore d'acquisto originario: 130;



valore al 31/12/2008 (con il criterio previsto dalla norma:frazione patrimonio netto):170,  
valore rivalutato al 31/12/2013 (con i due criteri previsti: perizia di stima giurata o  
frazione patrimonio netto) = 200,  
variazione intervenuta:  $200 - 170 = 30$  sui quali pago l'imposta del 4%;

quota o partecipazione di società o ente non quotato posseduta dal contribuente alla data  
del 31/12/2008:

costo storico o valore d'acquisto originario: 200;  
valore al 31/12/2008 ( con il criterio frazione patrimonio netto):150,  
valore rivalutato al 31/12/2013 (con uno dei due criteri previsti)= 240,  
rivalutazione: in questo caso è conveniente per il contribuente prendere in considerazione  
il costo storico di 200 ( perchè maggiore del valore al 31/12/2008),  
variazione intervenuta:  $240 - 200 = 40$  sui quali pago l'imposta del 4%.

quota o partecipazione di società o ente non quotato posseduta dal contribuente alla data  
del 31/12/2008:

costo storico o valore d'acquisto originario: non ricostruibile, non certo,  
valore al 31/12/2008 (con il criterio previsto dalla norma:frazione patrimonio netto):150,  
valore rivalutato al 31/12/2013 (con i due criteri previsti: periziadi stima giurata o  
frazione patrimonio netto)= 200,  
variazione intervenuta:  $200 - 150 = 50$  sui quali pago l'imposta del 4%.

**Il contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014** deve allegare un prospetto - redatto in forma libera - riepilogativo delle rivalutazioni effettuate, distinguendo e raggruppando per categoria di strumenti finanziari e diritti o azioni, quote, partecipazioni detenute, specificando quale criterio di rivalutazione è stato adottato ( frazione patrimonio netto o perizia di stima giurata ) ed allegando copia del relativo versamento dell'imposta sostitutiva versata.

La relativa documentazione di supporto (es. perizia giurata, o bilanci di riferimento ecc.) dovrà essere esibita, su richiesta dall'Ufficio tributario in fase di controllo ed accertamento e va conservata per la durata prevista per i termini ordinari di conservazione della documentazione fiscale, e comunque fino al momento della realizzazione della plusvalenza determinata dalla cessione, in modo da poter dimostrare che l'imposta sostitutiva derivante dal riallineamento dei valori è stata già assolta.

L'Ufficio Tributario è a disposizione per ogni necessità e chiarimento.

Con i migliori saluti.

Il Direttore  
(Dott.ssa Ida Valli)